



PROVINCIA di BENEVENTO

MANUALE OPERATIVO

DISCIPLINANTE

LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE

DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

IN DATA 26.07.2026

Redatto ai sensi della Legge 7 Aprile 2014, n. 56,
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm.ii.
Approvato con Deliberazione Presidenziale n. del 2026

Art. 1 – Finalità	3
CAPO I.....	3
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE	3
Art. 2 – Procedimento elettorale	3
Art. 3 – Ufficio Elettorale	3
CAPO II	3
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.....	3
Art. 4 – Elettorato attivo	4
Art. 5 – Elettorato passivo	4
Art. 6 – Requisiti per la Candidatura	4
Art. 7 - Determinazione del Corpo elettorale	4
Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica	5
Art. 9 - Presa d’atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali	5
CAPO III.....	5
PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONI	5
Art. 10 – Candidatura a Presidente della Provincia	5
Art. 11 – Le sottoscrizioni	5
CAPO IV	6
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	6
Art. 12 – Dichiarazione di presentazione della Candidatura	6
Art. 13 – Rinuncia alla Candidatura	7
Art. 14 – Materiale presentazione della Candidatura	7
CAPO V	7
ESAME DELLE CANDIDATURE.....	8
Art. 15 – Procedure di verifica	8
Art. 16 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori	8
Art. 17 – Verifica delle Candidature	8
Art. 18 – Completamento esame delle Candidature	8
Art. 19 - Numerazione progressiva delle Candidature mediante sorteggio	8
CAPO VI.....	9
INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO	9
Art. 20 - Designazione dei rappresentanti del Candidato e loro facoltà	9
Art. 21 - Sede delle operazioni di voto	9
Art. 22 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del Seggio elettorale	9
Art. 23 - Compiti e poteri del presidente del Seggio	10
Art. 24 - Funzioni del vicepresidente	11
Art. 25 - Compiti del segretario e degli scrutatori	11
CAPO VII	11
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE.....	11
Art. 26 - Costituzione del Seggio elettorale	11
Art. 27 - Votazioni	11
Art. 28 - Modalità di espressione del voto per il Candidato	12
Art. 29 - Operazioni di scrutinio	12
Art. 30 - Materiale elettorale	13
Art. 31 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia	13
Art. 32 - Provvedimento di presa d’atto del risultato elettorale	14
Art. 33 - Disposizioni finali	14

Art. 1 – Finalità

Il presente manuale, redatto ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'elezione del Presidente della Provincia di Benevento che si svolgerà nella giornata di domenica 26 luglio 2026, giusto Decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 28.05.2026 di convocazione dei Comizi Elettorali.

CAPO I

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia di Benevento con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il Decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 28.05.2026 di indizione dei Comizi Elettorali è pubblicato all'Albo pretorio on line e nella Sezione "Elezioni Provinciali", sottosezione "Elezioni Presidente della Provincia 2026" sul portale dell'Ente ed è trasmesso ai Comuni della Provincia per la pubblicazione in ciascun Albo e al Prefetto di Benevento.
3. È nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore attivo e dell'elettore passivo antecedente al decreto di indizione delle Elezioni del Presidente della Provincia di Benevento.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione dell'eletto.

Art. 3 – Ufficio Elettorale

1. Presso la Provincia è costituito l'Ufficio Elettorale con determina del Responsabile dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento da adottarsi successivamente all'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
2. L'Ufficio Elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari e successive alla chiusura delle operazioni del seggio elettorale per le elezioni del Presidente della Provincia di Benevento.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale viene individuato nella figura del Segretario Generale che è anche Responsabile del Procedimento Elettorale.
4. L'Ufficio Elettorale è composto, oltre che dal Responsabile del procedimento, dal personale della Provincia, individuato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale, che può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire con propria determina i componenti per sopravvenuto impedimento di uno o più di uno di essi.

CAPO II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L. 56/2014, la base elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia di Benevento è costituita dall'insieme dei Consiglieri e dei Sindaci dei Comuni della Provincia, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, fatte salve eventuali modifiche del corpo elettorale (per decadenza, dimissioni, morte) fino al giorno antecedente le elezioni.
2. Non fanno parte del Corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 60, della L. 56/2014, **Può essere Eletto alla Carica di Presidente della Provincia** il Sindaco in carica in un Comune della Provincia di Benevento. Si dà atto che, ai sensi della legge 27 febbraio 2026, n. 26, art. 21bis, comma 1, il termine dei diciotto mesi, di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 56/2014, dalla scadenza del mandato di Sindaco rispetto alla data di svolgimento delle Elezioni non si applica per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Art. 6 – Requisiti per la Candidatura

1. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili e compatibili.
2. Nessun Candidato alla carica di Presidente può accettare più di una Candidatura.
3. È ammessa la presentazione della Candidatura alle elezioni del Presidente della Provincia da parte dei Sindaci che già ricoprono la carica di Consigliere Provinciale.
4. In caso di elezione a Presidente del Candidato che è Consigliere Provinciale in carica, questi cessa dalla stessa carica ed al suo posto subentra, ai sensi dell'art. 1, comma 78, L.56/2014, il Candidato che, nella stessa lista per le Elezioni del Consiglio Provinciale, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 7 - Determinazione del Corpo elettorale

1. A seguito di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i Segretari Comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno (lunedì 22 giugno e mercoledì 24 giugno) antecedente la data fissata per l'elezione.
2. L'attestazione dovrà contenere l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno (domenica 21 giugno) antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio Comunale, a norma di quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. Nella sua attestazione il Segretario Comunale deve indicare per il Sindaco e per i Consiglieri comunali in carica: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta.

4. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul portale della Provincia nella Sezione “Elezioni Provinciali”, sottosezione “Elezioni del Presidente della Provincia 2026” entro il 30° giorno (venerdì 26 giugno) antecedente la votazione. Per consentire all’Ufficio elettorale di calcolare il numero minimo delle sottoscrizioni, pari al 15% come per legge, necessario alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia.

5. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno antecedente la votazione, l’Ufficio Elettorale provvede all’annotazione sulle liste degli elettori.

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del Segretario Comunale del singolo Comune della Provincia comunicare tempestivamente alla Provincia e comunque non oltre i tre giorni successivi, il verificarsi della cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale. Conseguentemente, il Segretario Comunale provvederà a trasmettere l’attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni.

Art. 9 - Presa d’atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

1. L’Ufficio Elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del **Corpo elettorale attivo** (aventi diritto al voto) e **passivo** ai fini elettorali.

2. Il provvedimento, di cui al comma precedente, verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni trasmesse entro e non oltre il giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 10 – Candidatura a Presidente della Provincia

1. Del Candidato a Presidente deve essere indicato il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il comune presso cui ricopre la carica di sindaco.

2. **La Candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta**, a norma dell’art.1, comma 61, della L. 56/2014, **da almeno il 15 (quindici) per cento** degli aventi diritto al voto.

3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell’Ufficio Elettorale della Provincia di determinazione del corpo elettorale.

Art. 11 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del Corpo elettorale indicato all'articolo 10, comma 3 del presente Manuale.
2. Le sottoscrizioni degli Elettori presentatori per ciascuna Candidatura a Presidente della Provincia sono apposte sui modelli appositamente predisposti quale "Atto principale" e quale "Atto separato".
3. I Candidati non possono essere sottoscrittori della propria Candidatura a Presidente.
4. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una Candidatura a Presidente.
5. Per ogni Elettore sottoscrittore, sia nell'Atto principale che nell'Atto separato, va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita, il documento di identificazione. Va altresì indicato il comune del territorio della provincia, nel quale è stato eletto, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
6. La firma degli Elettori sottoscrittori deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificata ed integrata dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ossia:
 - a) Notai, Giudici di Pace, Cancellieri o Collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, Segretari delle procure della Repubblica, membri del Parlamento, Camera e Senato, Consiglieri Regionali, Presidenti delle Province, Sindaci metropolitani, Sindaci, Assessori Comunali e Provinciali, componenti della Conferenza metropolitana, Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali, Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali;
 - b) Segretari Comunali, Segretari Provinciali, Funzionari incaricati dal Sindaco, Funzionari incaricati dal Presidente della Provincia;
 - c) Consiglieri Provinciali o Consiglieri Comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità rispettivamente al Presidente della Provincia o al Sindaco;
 - d) Gli Avvocati iscritti all'Albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

CAPO IV

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 12 – Dichiarazione di presentazione della Candidatura

1. La Candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio Elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:
 - a) la Candidatura alla carica di Presidente della Provincia redatto come indicato all'articolo 10 intitolato "Candidatura a Presidente della Provincia";
 - b) due delegati, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni della provincia, incaricati di ricevere le comunicazioni dell'Ufficio elettorale, di ammissione o ricusazione della candidatura, di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle Candidature e di designare

i rappresentanti del Candidato presso il Seggio elettorale. La mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione, ma solo l'impossibilità di assistere al sorteggio.

c) La sottoscrizione da parte dei presentatori delle candidature avverrà secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente manuale.

3. Alla dichiarazione di presentazione di Candidatura è allegata la dichiarazione autenticata (ai sensi dell'art. 11 co.6 del presente manuale operativo) di accettazione della Candidatura stessa contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità ed ineleggibilità previste dalla legge redatta sul modello appositamente predisposto.

4. In conformità al disposto degli artt. 14 e 15 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, e del parere del 19 novembre 2021 prot. 2021/00012666 reso dalla Commissione Garanzia per gli Statuti e la Trasparenza ed il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici, entro il quattordicesimo giorno (domenica 12 luglio) antecedente la data delle elezioni i Candidati alla carica di Presidente pubblicano nel proprio sito internet il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data per l'elezione, comunicando all'Ufficio Elettorale della Provincia il Link della pubblicazione.

Art. 13 – Rinuncia alla Candidatura

1. La rinuncia alla Candidatura è presentata con gli stessi termini e modalità dell'accettazione, non oltre la data di presentazione della candidatura.

Art. 14 – Materiale presentazione della Candidatura

1. La presentazione all'Ufficio Elettorale delle Candidature deve avvenire esclusivamente mediante consegna materiale della documentazione in formato cartaceo, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L. 56/2014, ad almeno uno dei componenti dell'Ufficio medesimo costituito presso la Provincia di Benevento, Piazza Castello, Rocca dei Rettori, domenica 5 luglio 2026 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e lunedì 6 luglio 2026 dalle ore 8.00 alle ore 12.

2. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali, non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.

3. Il componente dell'Ufficio Elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora di presentazione della candidatura, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.

4. Il componente dell'Ufficio Elettorale non può rifiutarsi di ricevere le Candidature e relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o presentati oltre l'orario tassativamente indicato nel presente manuale, purchè indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.

6. Il componente dell'Ufficio Elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei Candidati, ovvero dei delegati per eventuali comunicazioni.

CAPO V

ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 15 – Procedure di verifica

1. La Candidatura a Presidente della Provincia è ammessa ovvero riusata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 16° giorno antecedente la votazione, ovvero venerdì 10 luglio 2026.
2. L'Ufficio Elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della Candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo temporale indicato all'art. 14 commi 1 e 2 del presente Manuale, riusando quella presentata fuori detto termine.

Art. 16 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'Ufficio Elettorale accerta che le firme degli Elettori sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme di cui all'art.11 del presente Manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei sottoscrittori corrisponda al 15% (quindici/per cento) degli aventi diritto al voto.

Art. 17 – Verifica delle Candidature

1. Sono cancellati dalla Candidatura a Presidente:
 - a) i Candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della Candidatura autenticata nelle modalità previste dal presente manuale (art. 11 co.6);
 - b) i Candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
 - c) i Candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco di uno dei Comuni della Provincia.

Art. 18 – Completamento esame delle Candidature

1. L'Ufficio Elettorale deve completare l'esame delle Candidature a Presidente entro il 17° giorno (giovedì 9 luglio) antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al Candidato Presidente.
2. L'Ufficio elettorale assegna, altresì, 24 ore per la sanatoria di eventuali irregolarità, che non siano quelle di cui al precedente art. 17, pena la riusazione della candidatura.

Art. 19 - Numerazione progressiva delle Candidature mediante sorteggio

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo 18, il giorno stesso o il giorno successivo il Responsabile dell'Ufficio Elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascun Candidato alla carica di Presidente.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i Delegati o i Candidati come individuati dall'art. 12 del Manuale.
3. Le Candidature a Presidente della Provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sia all'Albo Pretorio on line che nell'apposita Sezione "Elezioni Provinciali",

sottosezione “Elezioni del Presidente della Provincia 2026” del Portale della Provincia entro il decimo giorno antecedente la votazione.

CAPO VI

INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 20 - Designazione dei rappresentanti del Candidato e loro facoltà

1. I delegati o, ove questi non siano designati, i Candidati a Presidente hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei comuni della provincia due rappresentanti del Candidato, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati possono designare anche se stessi come rappresentanti del Candidato.
2. La designazione dei rappresentanti del Candidato è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati e autenticata nei modi di legge.
3. La designazione di cui al comma 2 precedente è trasmessa all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al Seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti del Candidato, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante del Candidato Presidente presso il Seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del Seggio della tessera elettorale.

Art. 21 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede indicata dal Decreto del Presidente della Provincia di indizione dei Comizi elettorali, n. 83 del 28.05.2026, ossia la “Sala Angelo Mario Biscardi” presso la struttura sede degli uffici amministrativi, finanziari e tecnici della Provincia di Benevento sita al Largo Carducci in Benevento.
2. Nella sala così come individuata al comma 1 verranno predisposti gli spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del Seggio elettorale, dell'Ufficio Elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti dei candidati a Presidente.

Art. 22 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del Seggio elettorale

1. L'Ufficio Elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, unitamente al registro degli elettori. La fascia demografica del comune è determinata in base al numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento della popolazione pubblicato nella G.U. n. 53/2023.

2. Il Seggio elettorale, unico per tutto il territorio provinciale, assiste alle operazioni di votazione, di scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti.

3. Il Seggio elettorale è costituito con determina del responsabile del procedimento elettorale ed è unico su tutto il territorio provinciale in conformità al disposto delle linee guida ministeriali per quanto riguarda la Provincia di Benevento ed è realizzato in modo da assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.

4. Per la validità delle operazioni del Seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

5. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell'unico Seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto, fermo restando che l'elettore in fila, eventualmente presente all'interno del seggio, anche oltre l'orario e che non ha avuto la possibilità di votare, è comunque ammesso al voto.

6. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale o in quanto affetto da patologie per cui non è in condizioni psico-fisiche di uscire, viaggiare o essere trasportato, su propria espressa richiesta e idonea certificazione medica, può votare in un seggio elettorale speciale, c.d. mobile composto dal Presidente o dal Vice Presidente del seggio e da uno scrutatore, scortati da un agente della Polizia Provinciale. I componenti del seggio mobile dovranno garantire tutti gli accorgimenti per assicurare la segretezza del voto.

La richiesta di voto domiciliare dovrà pervenire all'Ufficio Elettorale o al Presidente di Seggio entro e non oltre le ore 14.00 del giorno delle elezioni 26 luglio 2026.

Art. 23 - compiti e poteri del Presidente del Seggio

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'Ufficio Elettorale, decide su:
-difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
-reclami, anche orali e proteste;
-contestazione e nullità dei voti.

2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.

3. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il Presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala anche senza richiesta del Presidente. Non possono entrare invece se il Presidente vi si oppone.

5. In casi eccezionali, il Presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il Presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'Ufficio Elettorale.

Art. 24 - Funzioni del vicepresidente

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il Presidente, o il Vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal Seggio elettorale.

Art. 25 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del Seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del Seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'Ufficio Elettorale registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro della Provincia. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione, ossia nel pomeriggio di sabato 25 luglio (giorno antecedente la votazione) dalle ore 16.00 fino al termine delle stesse.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 26 - Costituzione del Seggio elettorale

1. Il Seggio elettorale è costituito alle ore 16.00 del giorno 25 luglio 2026.
2. Alle operazioni di costituzione del Seggio possono presenziare i rappresentanti dei candidati.
3. All'atto della costituzione del Seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente del Seggio Elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno stesso delle votazioni, ovvero domenica 26 luglio 2026.
5. Il presidente di Seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 27 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di domenica 26 luglio 2026 così come stabilito nel decreto di indizione dei comizi elettorali n. 83 del 28.05.2026. L'ampliamento

dell'orario di votazione fino alle ore 22.00 è stato dettato dalla necessità di garantire l'accesso al seggio e la massima partecipazione dell'elettorato attivo, in considerazione della giornata del voto individuata con la domenica, dedicata solitamente a gite fuori porta e, tenuto conto delle elevate temperature costantemente registrate nel mese di luglio a Benevento.

2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del Seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del Seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.

3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.

4. La scheda, del colore corrispondente alla fascia demografica in cui è inserito il comune di appartenenza dell'elettore, viene consegnata aperta dal Presidente del Seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.

5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del Seggio; possono assistere i rappresentanti del Candidato, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 22.00 di domenica 26 luglio 2026. Tuttavia, se alle ore 22.00, vi siano ancora degli elettori nei locali del Seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 28 - Modalità di espressione del voto per il Candidato

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei Candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014 e ss.mm.ii.

2. L'elettore esprime il proprio voto tracciando una X sul nominativo del Candidato scelto e stampato sulla scheda.

Art. 29 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

2. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti del Candidato.

3. Prima dell'inizio dello scrutinio il Seggio elettorale provvede a:

a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato, tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;

b) contare le schede non votate, che devono corrispondere al numero degli elettori che non hanno votato.

4. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
5. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
6. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
7. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non sono quelle autenticate dal Seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più Candidati Presidente);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
9. Al termine dello scrutinio, il presidente del Seggio esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
10. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni Candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

Art. 30 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del Seggio sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti del Seggio Elettorale;
 - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti del Seggio Elettorale.
2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti dei candidati presenti; è apposto il timbro della Provincia di Benevento.
3. Il presidente consegna seduta stante il materiale elettorale al Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

Art. 31 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia

1. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama eletto Presidente della Provincia il Candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della

ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il Candidato più giovane.

Art. 32 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

Entro il giorno successivo il responsabile dell'Ufficio Elettorale di cui all'art. 3, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia e nella apposita Sezione "Elezioni Provinciali", sottosezione "Elezioni del Presidente della Provincia 2026".

Art. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Presidente della Provincia, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.
